

# ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - SÜDTIROL

## Premessa

Le parti premettono che:

- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali stipulato il 17 aprile 2015, al titolo II, disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione;
- l'art. 13, D.Lgs. n. 81/2015 affida la disciplina del lavoro a chiamata alla contrattazione collettiva;
- l'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 intende per contrattazione collettiva i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- sebbene l'accordo territoriale stipulato il 6 novembre 2014 (in scadenza il 6 novembre 2017) contenga la clausola di tacito rinnovo, lo stesso contiene comunque anche l'impegno ad apportare modifiche all'intesa, qualora intervengano novità legislative oppure da parte della contrattazione collettiva;
- nel periodo 2015 - 2017 sono stati emanati una serie provvedimenti normativi molto rilevanti per il settore e, inoltre, anche il CCNL per gli studi professionali è stato rinnovato in tale periodo;
- è stata rispettata la procedura prevista dall'art. 4 del CCNL per i dipendenti degli studi professionali;

Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Südtirol/Alto Adige a Bolzano - Via Lancia n. 8/A, il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano - Südtirol in materia di lavoro intermittente (a chiamata):

tra

**Confprofessioni Südtirol/Alto Adige**, rappresentata dal Presidente Hanno Dissertori e dal vice Presidente Josef Tschöll

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

**Asgb Commercio**: rappresentata da Alexander Piras

**Filcams Cgil/Agb**: rappresentata da Maurizio Surian e Antonella Costanzo;

**Fisascat SGBICISL**: rappresentata da Ulrike Egger;

**Uiltucs Uil - Trentino Alto Adige Südtirol**: rappresentata da Walter Largher;

## Titolo I - parte generale

### Quadro normativo e contrattuale

D.Lgs., n. 81/2015 - artt. 13 - 18;

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 8;

CCNL Studi Professionali del 17 aprile 2015 - artt. 3 e 57.

Alcune delle figure professionali sotto elencate non hanno una specifica disciplina nel contratto collettivo nazionale di lavoro, ma sono di assoluta importanza per il particolare

settore delle scuole di sci, le guide alpine (comprese le loro attività connesse e accessorie svolte da parte di società costituite a tal fine) guide alpine e i parchi avventura e per arrampicata nonché le palestre di arrampicata (*"Hochseilgärten und Klettergärten bzw. Kletterhallen"*).

L'accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività e di retribuzione, a una maggiore occupazione e stabilizzazione dei lavoratori.

L'accordo rispetta la Costituzione, in particolare l'art. 36, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

L'attività svolta dalle figure professionali di cui al presente accordo, per loro natura, è di tipo discontinuo e intermittente. Inoltre, il periodo di attività delle scuole di sci, dei parchi avventura e palestre di arrampicata è, per natura, di tipo stagionale.

Impedire l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente proprio ai soggetti che sono gli unici a poter esercitare le citate attività, significa indurli a rinunciare al loro esercizio o ad adottare pratiche irregolari.

La quasi totalità delle persone interessate svolge queste attività come secondo lavoro oppure in concomitanza con gli studi unicamente nel periodo stagionale. Si tratta dunque di lavoratori con particolare flessibilità nello svolgimento delle prestazioni lavorative e che si adattano a un contratto di lavoro intermittente (a chiamata).

Rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa con modalità telematiche al servizio lavoro così come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 1 - Sfera di applicazione e validità**

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro di lavoro intermittente (a chiamata) per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

La durata del presente accordo è di tre anni dalla data di firma e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.

Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e/o interconfederale territoriale).

La presente intesa sostituisce interamente, con decorrenza dalla data di firma, l'accordo territoriale del 6 novembre 2014.

## **Titolo II – Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)**

### **Art. 2 – Attività e figure professionali**

L'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, dispone che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Con il presente accordo viene, dunque, consentita la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, prescindendo dal requisito dell'età oppure dalle attività individuate con decreto ministeriale, nei periodi stagionali e quando l'oggetto del contratto è lo svolgimento dell'attività di:

1. Maestro di sci;
2. Praticante maestro di sci;
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini;
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi;
5. Assistente di scuola sci che non ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale (previsto dall'accordo **16.10.2017**) perché svolge unicamente prestazioni occasionali e discontinue;

6. Guida alpina;
7. Guida di mountain bike;
8. Addetto all'organizzazione di eventi (civili, religiosi, particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.);
9. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi (civili, religiosi particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.);
10. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering;
11. Guida e/o addetto (cassa, manutenzione, ingresso e amministrazione etc.) al parco avventura e arrampicata nonché le palestre di arrampicata;

Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata) può essere stipulato anche a tempo determinato per la durata del periodo stagionale.

Per non creare effetti negativi sull'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante stagionale di cui all'accordo del 16.10.2017 (assistenti scuola sci), il ricorso alle prestazioni lavorative a chiamata per i praticanti e assistenti maestro di sci (elencati nei punti 2 – 5 sopra) è limitato a un massimo di 140 ore di lavoro effettivo per ogni stagione.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, per la parte compatibile con il presente accordo e la specialità del lavoro intermittente, quanto previsto dagli artt. 24 e 57 CCNL Studi Professionali del 17 aprile 2015.

### Art. 3 – Classificazione e inquadramento

Alle figure professionali di cui all'art. 2 si applica l'inquadramento del CCNL Studi professionali del 17 aprile 2015, titolo VII – art. 23 – lett. E) altre attività professionali intellettuali, come segue:

1. Maestro di sci – livello secondo (II);
2. Praticante maestro di sci – livello terzo (III);
3. Assistente del maestro di sci addetto all'intrattenimento dei bambini – livello terzo (III);
4. Assistente del maestro di sci addetto al supporto degli allievi – livello terzo (III);
5. Assistente di scuola sci che non ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale (previsto dall'accordo 20.06.2014) perché svolge unicamente prestazioni occasionali e discontinue – livello terzo (III);
6. Guida alpina – livello secondo (II)  
6.bis – Guida alpina con funzioni di coordinamento e controllo – livello terzo super (III/S);
7. Guida di mountain bike – livello secondo (II);
8. Addetto all'organizzazione di eventi (civili, religiosi, particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.) – livello terzo (III);
9. Addetto alla fornitura di apparecchiature tecniche audiovisive e/o tendostrutture in occasione dell'organizzazione di eventi (civili, religiosi particolari in relazione all'attività del datore di lavoro etc.) – livello quarto super (IV/S);
10. Addetto al catering e/o alla fornitura di articoli tecnici e di allestimento del catering – livello quarto super (IV/S);
11. Guida al parco avventura e arrampicata nonché le palestre di arrampicata – livello terzo (III);
12. Addetto (cassa, manutenzione, ingresso e amministrazione etc.) al parco avventura e arrampicata nonché le palestre di arrampicata – livello quarto (IV);

### Art. 4 - Trattamento economico

La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui al Titolo XXX del C.C.N.L. per gli Studi professionali e l'elemento economico territoriale di cui all'accordo territoriale per gli Studi professionali del 19.01.2018 (art. 15 - EET).

Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti. Il trattamento di fine rapporto segue la disciplina di cui agli artt. Da 129 a 133 del C.C.N.L. Studi professionali.

#### **Art. 5 – Indennità economica di disponibilità**

Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. Il valore minimo dell'indennità di disponibilità viene determinata nella misura del 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione di cui all'art. 119 del C.C.N.L. Studi professionali, l'elemento economico territoriale (EET) e dai ratei di mensilità aggiuntiva.

#### **Art. 6 – Periodo di preavviso**

Livello secondo (II) e terzo super (III/S) – 20 giorni di calendario

Livello terzo (III), quarto super (IV/S) e **quarto (IV)** – 10 giorni di calendario

#### **Art. 7 – Riposo settimanale**

L'art. 9, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2013 consente ai contratti collettivi di stabilire previsioni diverse rispetto a quanto previsto dalla norma e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. Nei periodi di più intensa attività stagionale (Natale, Capodanno, ferie scolastiche, Pasqua) è consentita la fruizione (recupero) del riposo settimanale entro un periodo di 3 settimane successive alla maturazione del diritto. La possibilità riguarda anche i lavoratori che sono già occupati con un rapporto di lavoro subordinato presso altro datore di lavoro.

#### **Art. 8 – Norma di rinvio e chiusura**

Trovano applicazione anche gli altri istituti del CCNL Studi Professionali del 17 aprile 2015 e successive modifiche e dell'accordo territoriale per gli Studi professionali del **19.01.2018**, laddove compatibili e applicabili con il presente accordo e con la specialità del rapporto di lavoro intermittente.

Dopo il termine della stagione **estiva 2018** e invernale **2018/2019** le parti si incontreranno per verificare l'impatto e gli effetti del presente accordo. L'incontro e la verifica rientrano anche nell'ambito della disciplina delle relazioni industriali di cui all'art. 2 dell'Accordo territoriale per gli studi professionali stipulato il **19.01.2018**.

Bolzano, **19.01.2018**

Letto, confermato e sottoscritto

**Confprofessioni Südtirol/Alto Adige**

**Filcams Cgil/Agb**

**Fisascat SGBCISL**

**Uiltucs Uil- Trentino Alto Adige Südtirol**

**Asgb Handel/Commercio**

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A signature for Confprofessioni Südtirol/Alto Adige. 2. A signature for Filcams Cgil/Agb. 3. A signature for Fisascat SGBCISL. 4. A signature for Uiltucs Uil- Trentino Alto Adige Südtirol. 5. A signature for Asgb Handel/Commercio.